Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
Commissione
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna
Prot. 0034763-07/12/2009-ALRER

Bologna, 7 dicembre 2009

Al Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali

e p.c. Alla Presidente dell'Assemblea legislativa

S E D E

Oggetto: richiesta parere sul progetto di legge d'iniziativa della consigliera Guerra: Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione – *Relatore consigliera Guerra* (*ogg. 1019)*

Gentile Presidente,

la Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" nella seduta del 2 dicembre 2009 ha concordato di chiedere il parere previsto dall'articolo 56 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sul progetto di legge in oggetto.

Il testo che si allega è aggiornato agli esiti dell'esame svolto dalla Commissione sugli articoli ed emendamenti (fino all'articolo 3 compreso) nella medesima seduta.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Antonio Nervegna

Sede: Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - **Segreteria:** : tel. 051 639.5757 639.5794 639.5017 - fax 051 516372
E-mail: SegrCommI@regione.emilia-romagna.it - **Sito internet:** http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/l/index.htm

INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1
Finalità

1. In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 18 giugno 2003, n. 302, Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale, e nel programma Strategia d'Azione ambientale per lo Sviluppo sostenibile in Italia, approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione economica con deliberazione 2 agosto 2002, n. 57 e del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, anche detto Piano nazionale d'azione sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione), le stazioni appaltanti della pubblica Amministrazione e la Centrale di committenza istituita con la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo della società regionale dell'informazione) introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato e a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

Art. 2
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici

1. Nel Piano d'azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono contenuti i criteri per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui all'articolo 1. Nel rispetto del Piano di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione introduce i criteri più avanzati di sostenibilità ambientale.

2. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di linee guida, i Piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici dei Comuni, delle Province, delle Unioni dei Comuni e degli altri Enti pubblici finalizzati ad orientare le rispettive stazioni appaltanti all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione degli stessi.

3. La Regione, le Province e i Comuni, con l'eccezione di quelli con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti, approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un Piano d'azione di durata triennale finalizzato

alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di forniture di beni e servizi.

4. Intercent-ER elabora la propria programmazione annuale coerentemente con gli obiettivi dei piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui al comma 1 del presente articolo.

5. La Regione, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni attuano quanto previsto dalla presente legge anche attraverso il sistema regionale centralizzato degli acquisti gestito dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER di cui alla legge regionale n. 11 del 2004.

6. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui criteri di cui all'articolo 1, comma 1126 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

c) riduzione della produzione di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni inquinanti.

e) riduzione dei rischi ambientali.
A questi criteri si aggiunge quello della implementazione delle tecniche di riciclo e riutilizzo dei rifiuti.

7. Nelle procedure d'acquisto, la Regione applica i "criteri ambientali minimi" fissati, per le categorie merceologiche indicate dall'articolo 1, comma 1127 della legge n. 296 del 2006, con decreti del Ministro dell'Ambiente, in applicazione del Piano nazionale d'azione sul Green Public Procurement (PAN GPP). L'applicazione dei "criteri ambientali minimi" si realizza perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale più elevati. In attuazione delle indicazioni specifiche eventualmente elaborate in riferimento a ciascun settore di intervento, come previsto dal PAN GPP, la Regione provvede ad implementare ulteriori criteri o performance ambientali più avanzate.

Art. 3
Monitoraggio

1. La Giunta regionale elabora e trasmette all'Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato dell'introduzione degli strumenti di GPP nel territorio regionale.

Emendamento n. 10

Aggiungere il seguente articolo 4:

ARTICOLO NON ESAMINATO

"Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)."